



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 febbraio 2008 (10.03)
(OR. en)**

6636/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0032 (COD)**

**CODEC 229
STATIS 25
REGIO 2
SOC 114**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 18 - 21 febbraio 2008)

I. INTRODUZIONE

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, ha avuto luogo una serie di contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla conciliazione.

In tale contesto, la relatrice, Ona Juknevičienė (ALDE - LT), ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 71) alla proposta di regolamento, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La votazione che ha avuto luogo il 20 febbraio 2008 è stata preceduta da un dibattito il 10 dicembre 2007. Nella seduta plenaria è stato adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 71) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'11.3.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Censimento della popolazione e degli alloggi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0069),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0078/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0471/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 febbraio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

||

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle famiglie per adempiere alle mansioni assegnatele, segnatamente in forza degli articoli 2 e 3 del trattato. Va garantita una sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni ed il programma dei dati e dei metadati statistici.

¹ *Posizione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008.*

- (2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale *e ambientale* che interessano specifici settori della comunità. ***In particolare, è necessario raccogliere informazioni dettagliate sulle abitazioni a supporto di varie attività della Comunità, quali la promozione dell'inclusione sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale, nonché la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica.***
- (3) ***In previsione di sviluppi metodologici e tecnologici, dovrebbero essere identificate migliori prassi e dovrebbe essere incoraggiato il miglioramento delle fonti di dati e delle metodologie usate per i censimenti negli Stati membri.***
- (4) ***Al fine di assicurare la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e l'elaborazione di analisi affidabili a livello comunitario, i dati utilizzati dovrebbero riferirsi allo stesso anno di riferimento.***
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie¹, che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, ***trasparenza***, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.
- (6) ***La trasmissione di dati soggetti a riservatezza statistica è regolata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 e nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto². Le misure adottate in conformità con tali regolamenti assicurano la protezione fisica e logica dei dati soggetti a riservatezza e, nel momento in cui le statistiche comunitarie siano prodotte e diffuse, ne impediscono la divulgazione illecita o un utilizzo che esuli dalla statistica.***

¹ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

² ***GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.***

- (7) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria *dovrebbero* tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico, *istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio*¹, il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria^{||}.
- (8) *Poiché* gli obiettivi del presente regolamento, ossia la raccolta e la compilazione di statistiche comunitarie comparabili ed esaurienti sulla popolazione e sugli alloggi, non possono essere *realizzati in misura sufficiente* dagli Stati membri per la mancanza di parametri statistici e di requisiti di qualità comuni, nonché per l'insufficiente trasparenza metodologica, e possono *dunque* essere realizzati *meglio* a livello comunitario tramite un quadro statistico comune, la Comunità può *intervenire in base* al principio di sussidiarietà *sancito* all'articolo 5 del trattato. *Il presente regolamento si limita a* di quanto è necessario per *conseguire* tali obiettivi *in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo*.
- (9) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento *dovrebbero* essere adottate *secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².
- (10) In particolare, *la* Commissione *dovrebbe avere* il potere di stabilire le condizioni per **■** la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati e dei metadati statistici. *Tali* misure di *portata* generale e *intese* a modificare elementi non essenziali del presente regolamento *completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate* secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (11) *Il comitato del programma statistico è stato sentito consultato in conformità dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GUL 181 del 28.6.1989, pag. 47.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

Articolo 2

Definizioni

|| Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "popolazione": la popolazione nazionale, regionale *e locale* nella sua dimora abituale alla data di riferimento ||;
- b) "abitazione": *i locali di abitazione* e gli immobili, nonché *le modalità di occupazione e* la relazione tra la popolazione e i locali di abitazione ai livelli nazionale e regionale alla data di riferimento;
- c) "edifici": gli immobili *permanenti* contenenti *locali di abitazione progettati per l'abitazione umana, e le abitazioni convenzionali che sono riservate per un uso stagionale o secondario oppure sono libere*;
- d) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

Sono considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione solamente le persone:

- i) che hanno vissuto nella propria dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento, o*
- ii) quelle che si sono stabilite nella propria dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno.*

Laddove le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata;

- e) "data di riferimento": la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all'articolo 5, **paragrafo 1** del presente regolamento;*
- f) "nazionale": sul territorio degli Stati membri;*
- g) "regionale": il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 o il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nella versione valida alla data di riferimento ■ ;*
- h) "locale": il livello 2 delle unità amministrative locali (livello UAL 2);*
- i) "caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni": l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati su piccole regioni e la periodicità definita.*

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione ■ riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali *ed* economiche ■ di *persone*, famiglie *e* nuclei familiari, *come pure sulle abitazioni* ai livelli nazionale, regionale *e locale* secondo le modalità stabilite nell'allegato.

¹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

Articolo 4

Fonti dei dati ■

1. Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare:

- a) *censimenti tradizionali*;
- b) *censimenti basati sui registri*;
- c) una combinazione di *censimenti tradizionali* e *indagini per campione*;
- d) una combinazione di *censimenti basati sui registri* e *indagini per campione*;
- e) una combinazione di *censimenti basati sui registri* e *censimenti tradizionali*;
- f) ***una combinazione di censimenti basati sui registri, indagini per campione e censimenti tradizionali***;
- g) *indagini appropriate* con campioni a rotazione (censimento a rotazione).

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, **lettera i)**.

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per ***rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione dei dati.***

■

4. Gli Stati membri informano ■ la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni e correzioni delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento della metodologia e delle fonti di dati utilizzate, ***al più tardi un mese prima della pubblicazione dei dati rivisti.***

■

5. ***Gli Stati membri compiono continui sforzi per far in modo che la metodologia e le fonti di dati scelte rispondano maggiormente alle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni come definite all'articolo 2, lettera i).***

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1. *Ogni Stato membro determina una data alla quale si riferiscono i suoi dati (data di riferimento). Tale data di riferimento è situata in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento è il 2011. La Commissione stabilisce gli anni di riferimento successivi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Gli anni di riferimento devono situarsi all'inizio di ogni decennio.*

2. *Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati definitivi, convalidati e aggregati come previsto dal presente regolamento, entro ventisette mesi dalla fine dell'anno di riferimento.*

■

3. La Commissione adotta un programma dei dati e metadati statistici da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni *del presente regolamento*, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3. ■

4. *La Commissione adotta le specifiche tecniche dei temi come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro suddivisioni, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.*

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati convalidati in forma elettronica. La Commissione adotta il formato tecnico adatto da utilizzare per la trasmissione dei dati richiesti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

6. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, *paragrafo 4* del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono ■ i dati modificati alla Commissione (Eurostat) *al più tardi alla data della pubblicazione dei dati rivisti.*

Articolo 6

Valutazione della qualità

1. *Ai fini del presente regolamento, ai dati da fornire si applicano le seguenti dimensioni per la valutazione della qualità:*

- *"pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;*
- *"accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;*
- *"tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre fra il periodo di riferimento e la disponibilità dei risultati;*
- *"accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;*
- *"comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; e*
- *"coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.*

2. *Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti. In tale contesto, gli Stati membri riferiscono sulla misura in cui le fonti di dati e la metodologia scelte sono conformi alle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni, definite all'articolo 2, lettera i).*

3. *Nel quadro dell'applicazione delle dimensioni di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.*

4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, stabilisce le raccomandazioni metodologiche volte ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi del 2010.

Articolo 7

Misure di esecuzione

1. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura *di regolamentazione* di cui all'*articolo 8*, paragrafo 2:

- a) **le specifiche tecniche dei temi come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro suddivisioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 4;**
- b) l'adozione del formato tecnico adatto, di cui all'articolo 5, paragrafo 5;
- c) **le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità, di cui all'articolo 6, paragrafo 3.**

2. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento *intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo* sono adottate secondo la procedura *di regolamentazione con controllo* di cui all'*articolo 8*, paragrafo 3:

-
- a) la definizione degli anni di riferimento, di cui all'articolo 5, **paragrafo 1;**
 - b) l'adozione del programma di dati e di metadati statistici, di cui all'articolo 5, **paragrafo 3.**

3. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i vantaggi **delle misure adottate** devono essere maggiori dei relativi costi, sia il principio che gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico ||.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Argomenti da trattare nel censimento della popolazione e delle abitazioni

1 Temi riguardanti la popolazione

1.1 Temi obbligatori per i livelli geografici: NUTS 3, UAL 2

1.1.1 Temi non estrapolati

- Luogo di dimora abituale
- Sesso
- Età
- Stato civile *de jure*
- Paese/luogo di nascita
- Paese di cittadinanza
- Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale posto o *luogo* di dimora abituale un anno prima del censimento
- Relazioni tra i componenti il nucleo familiare

1.1.2 Temi estrapolati

- Popolazione totale
- Località
- Situazione nel nucleo familiare
- Situazione familiare
- Tipo di nucleo familiare
- Dimensione del nucleo familiare
- Tipo di famiglia
- Dimensione della famiglia

1.2 Temi obbligatori per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1 Temi non estrapolati

- Luogo di dimora abituale
- Ubicazione del luogo di lavoro
- Sesso
- Età
- Stato coniugale *de jure*
- Situazione lavorativa attuale
- Professione
- Settore (ramo d'attività economica)
- Posizione nella professione
- Titolo di studio
- Paese/luogo di nascita
- Paese di cittadinanza
- Eventuale residenza all'estero e anno d'arrivo nel paese (*dal 1980*)
- Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale posto o *luogo* di dimora abituale un anno prima del censimento
- Relazioni tra i componenti del nucleo familiare
- Titolo di godimento dell'unità abitativa

1.2.2 Temi estrapolati

- Popolazione totale
- Località
- Situazione nel nucleo familiare
- Situazione familiare
- Tipo di nucleo familiare
- Dimensione del nucleo familiare
- Tipo di famiglia
- Dimensione della famiglia

2 *Temi riguardanti l'abitazione*

2.1 Temi obbligatori per i livelli geografici: NUTS 3, UAL 2

2.1.1 Temi non estrapolati

- Tipo di alloggio
- Ubicazione dell'alloggio
- Stato d'occupazione di abitazioni convenzionali
- Numero di occupanti
- Superficie utile abitabile e/o numero di vani delle unità abitative
- Abitazioni per tipo di edificio
- Abitazioni per periodo di costruzione

2.1.2 Temi estrapolati

- Densità

2.2 Temi obbligatori per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1 Temi non estrapolati

- Modalità di occupazione
- Tipo di alloggio
- Ubicazione dell'alloggio
- Stato d'occupazione di abitazioni convenzionali
- Tipo di proprietà
- Numero di occupanti
- Superficie utile abitabile e/o numero di vani delle unità abitative
- Sistema di alimentazione idrica
- Servizi igienici
- Bagni
- Tipo di riscaldamento
- Abitazioni per tipo di edificio
- Abitazioni per periodo di costruzione

2.2.2 Temi estrapolati

- Densità

